

STATUTO
CONFARTIGIANATO BIELLA



STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1) - E' stata costituita con sede in Biella, il 14 dicembre 1945, l'associazione tra esercenti attività artigianali del territorio della Provincia di Biella con la denominazione attuale di

**"CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E
PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA"**

(di seguito definita Associazione).

Essa aderisce alla Confartigianato Imprese con sede in Roma, accettandone il relativo Statuto.

Essa ha carattere prettamente sindacale, è autonoma e non ha fini di lucro.

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Biella in via Tancredi Galimberti n. 22 e potrà istituire uffici periferici su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Parimenti l'Associazione potrà aderire eventualmente ad analoghe organizzazioni provinciali, regionali e nazionali, su deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 3) - L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) tutelare e rappresentare gli interessi degli associati nei rapporti con amministrazioni, autorità, enti ed organizzazioni;
- b) favorire la costruzione di strutture cooperativistiche e consortili tra gli associati al fine di promuovere e sviluppare l'attività produttiva;
- c) assistere gli associati, specialmente con servizi legali, sindacali, fiscali, tributari, previdenziali, del lavoro, tecnici, economici e culturali, anche attraverso la costituzione di apposite strutture promosse e/o sviluppate dall'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) procedere alla stipulazione di contratti di lavoro e/o di accordi per il regolamento dei rapporti economici nell'ambito della sfera di propria competenza;
- e) provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti delle categorie artigiane in enti, organi o commissioni in cui la rappresentanza sia prevista da leggi e regolamenti e di richiederla quando manchi, nell'interesse degli artigiani;
- f) promuovere ed attuare tutte quelle iniziative ed attività economico-sindacali che si ritengano di interesse per la categoria.

L'associazione è proprietaria del periodico mensile denominato "ARTIGIANATO OGGI E DOMANI".

L'associazione o terzi qualificati da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione sono editori del periodico mensile denominato "ARTIGIANATO OGGI E DOMANI".

Il mensile ha come finalità quella di informare gli associati delle attività svolte dall'Associazione in campo sindacale e culturale nonché delle notizie interessanti la categoria.

"ARTIGIANATO OGGI E DOMANI" viene occasionalmente inviato anche a non aderenti all'Associazione in funzione di notizie rilevanti per la categoria.

L'attività editoriale, qualora assunta dall'Associazione, non ha fini di lucro.

ASSOCIATI

Art. 4) - Possono far parte dell'Associazione tutti gli esercenti un'attività artigiana (Legge 443/85) e le piccole industrie ed aziende con un limitato numero di dipendenti, gli uni e le altre con domicilio stabile nei territori della Provincia di Biella e province limitrofe ed occasionalmente su verifica del Consiglio di Amministrazione in altre province nazionali.

I soci che cessano l'attività imprenditoriale per pensionamento od altra ragione e che ricoprono incarichi negli organi sociali dell'Associazione possono portare a termine



il mandato loro conferito e sono ricandidabili.

Art. 5) - Coloro i quali intendono aderire all'Associazione devono farne domanda su apposito modulo da compilare con tutti i dati richiesti e da sottoscrivere personalmente.

All'Associando dovrà essere consegnata all'atto della adesione una copia dello Statuto.

L'accoglimento della domanda di adesione, da parte del Consiglio di Amministrazione, comporta l'obbligo di versare la quota unica di ammissione, la quota annuale di Associazione nonché gli eventuali contributi associativi per assistenza sindacale deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto.

La domanda di adesione accettata impegna l'associato per l'anno in corso.

In caso di documentata cessazione dell'attività l'associato cessa di far parte dell'Associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione presentando personalmente apposita dichiarazione e ritirandone ricevuta oppure dandone comunicazione a mezzo lettera prima della scadenza annuale (dicembre).

In caso contrario la sua adesione si intende confermata per l'anno successivo, e così di seguito.

Art. 6) - Il godimento e l'esercizio dei diritti riconosciuti per statuto e spettanti all'associato presuppongono che esso sia in regola con il versamento dei contributi e quote verso l'Associazione.

Art. 7) - Gli associati godono tutti dei medesimi diritti. L'appartenenza dell'Associazione comporta l'obbligo di osservare: lo statuto sociale, le deliberazioni e le direttive adottate dai competenti Organi dell'Associazione nonché di aderire, in generale, a tutte le obbligazioni inerenti alla qualità di associato.

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

Art. 8) - I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione sono:

- a) la quota unica di ammissione;
- b) la quota annuale di associazione;
- c) i contributi associativi eventuali per assistenza sindacale;
- d) i contributi eventuali di Enti pubblici o privati;
- e) le eventuali donazioni;
- f) i proventi da gestioni o iniziative stabili o occasionali.

L'ammontare delle quote di ammissione, di associazione e gli eventuali contributi associativi vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

La gestione annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 9) - Entro i limiti e osservate le norme di cui al precedente articolo 5, ogni associato può recedere dall'Associazione quando gli aggrada.

E' fatto tuttavia divieto all'associato di domandare lo scioglimento della comunione.

Art. 10) - Gli associati rispondono dei debiti contratti dall'Associazione con la sola quota che hanno in essa conferita, non con i loro beni personali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) le Assemblee di Settore;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Le riunioni e le deliberazioni dei singoli Organi dell'Associazione, ad eccezione del Presidente, dovranno essere verbalizzate su appositi libri firmati dai singoli responsabili.

Art. 12) - L'Assemblea generale ordinaria o straordinaria è costituita da tutti gli associati:

- a) l'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, la ritiene necessaria e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti del Consiglio stesso oppure da un quinto degli Associati;
- b) l'avviso di convocazione sarà dato con lettera spedita a tutti gli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata dal Consiglio di Amministrazione per la riunione, con inserzione nel notiziario dell'Associazione;
- c) l'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di adunanza, nonché l'ordine del giorno da trattare;
- d) l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà degli Associati.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti;

- e) l'Assemblea non avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente; l'Assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche è presieduta da persona nominata dall'Assemblea; nel caso di rinnovo degli organi sociali all'inizio di ogni adunanza l'Assemblea nomina il Segretario e due scrutatori, anche tra non artigiani;
- f) ogni titolare o contitolare partecipante all'assemblea in regola con il tesseramento anno in corso, ha diritto al voto; a richiesta, ogni intervenuto, dovrà esibire un documento di identità.

Ogni partecipante può rappresentare un solo associato, anche egli in regola con il tesseramento, mediante regolare delega scritta;

- g) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, non tenendosi calcolo degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea; le votazioni avranno luogo per alzata di mano oppure, su proposta del Presidente ed in casi particolari, a schede segrete o per appello nominale.

Tutte le operazioni relative al rinnovo delle cariche sociali devono necessariamente avvenire mediante scheda segreta.

Art. 13) - Compiti dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
- b) determinare le direttive da seguire per il funzionamento e la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti l'artigianato;
- c) discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno e preventivo con conseguente approvazione degli stessi;
- d) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei conti;



Delegare i componenti il Collegio dei Proibiviri;

g) deliberare in merito ad ogni altro oggetto all'ordine del giorno compreso nello scopo dell'Associazione.

Art. 14) - Compiti dell'Assemblea generale straordinaria:

- a) esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportarsi allo Statuto;
- b) deliberare in merito ad atti di vendite immobiliari;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione attenendosi alle procedure previste dall'articolo 30 del presente Statuto.

Art. 15) - Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri eletti dall'Assemblea Generale.

La carica di Consigliere è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Un minimo di otto undicesimi degli eletti è riservato alle imprese artigiane associate.

Il Consiglio eletto rimane in carica quattro esercizi.

Nel caso in cui per dimissioni, morte, decadenza od altro, il numero dei membri in carica si riducesse, si provvederà entro due mesi al reintegro con il primo degli esclusi del settore interessato.

Si demanda al regolamento la codifica dei meccanismi pratici per l'attuazione del presente articolo.

Art. 16) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire per telegramma.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

Ciascun membro del Consiglio dispone di un voto e non può rappresentare altri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza e per alzata di mano; in casi eccezionali a scheda segreta previa richiesta della maggioranza dei consiglieri.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione sono invitati senza diritto di voto i delegati del "gruppo pensionati", "gruppo donne" e "gruppo giovani imprenditori".

Art. 17) - Compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) promuove, delibera ed attua i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statuari seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) provvede alla gestione economica e vigila sul patrimonio sociale;
- d) nomina la Direzione fissandone il trattamento giuridico ed economico;
- e) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti od amministrazioni su proposta del Presidente e della Direzione;
- f) delibera su provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- g) discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo e relative relazioni;
- h) delibera su atti di straordinaria amministrazione eccettuati quelli demandati all'Assemblea straordinaria;
- i) nomina o ratifica i componenti di comitati o commissioni per la trattazione di problematiche specifiche determinandone le attribuzioni ed i poteri;
- l) delibera su tutti gli altri compiti previsti dal presente statuto;



m) nomina fra i suoi componenti delegati per determinati affari o categorie di affari;
n) indica i candidati nel rinnovo del Consiglio di Amministrazione pari a due per ognuno degli otto settori di attività. Il terzo sarà a libera indicazione dell'Assemblea. Analogamente indica tre candidati del Collegio dei Revisori mentre due saranno a libera indicazione dell'Assemblea. Quindi indica tre candidati al Collegio dei Provisori mentre due saranno a libera indicazione dell'Assemblea.

Art. 18) - Presidente dell'Associazione - Nomine e compiti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente dell'Associazione e due Vice Presidenti.

Ognuno dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi nelle rispettive cariche.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

I Vice Presidenti collaborano costantemente con il Presidente nella conduzione dell'Associazione, inoltre lo sostituiscono quando questi sia temporaneamente impedito o assente.

Il Presidente, di concerto con i Vice Presidenti:

a) convoca di diritto e presiede:

- l'Assemblea generale (salvo quanto stabilito al punto e) dell'articolo 12);
- il Consiglio di Amministrazione;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) vigila sull'osservanza dello Statuto da parte degli associati;

d) accerta che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione;

e) svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto;

f) in caso di comprovata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, riferendone allo stesso alla prima riunione per la convalida dell'operato e l'opportuna inserzione nel libro verbali.

Art. 19) - La Direzione.

La Direzione è affidata ad un Direttore che dovrà in collaborazione con il Presidente provvedere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed alla direzione delle attività e del personale dell'Associazione.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore esprime il proprio parere qualora lo ritenga opportuno.

Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione le esigenze delle categorie verticalizzate previste negli articoli seguenti e propone soluzioni e/o proponimenti che si ritengono utili al pratico conseguimento degli scopi statutari.

Art. 20) - Le Assemblee di settore.

Sono organi dell'Associazione di natura sindacale e sono convocate per singoli settori dalla Direzione d'intesa con il Presidente quando si ritenga opportuno trattare tematiche importanti od innovative nelle attività imprenditoriali.

Ognuno degli otto settori comprende diverse categorie.

Art. 21) - Le categorie.

Le ditte associate sono inquadrate per attività in otto settori di appartenenza.

Nell'ambito dei settori, le varie categorie, convocate dalla Direzione d'intesa con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione quando lo si ritenga opportuno o convocate quando associati appartenenti alla singola categoria lo richiedano, possono regolamentare la loro struttura ed i loro organi nelle forme ritenute più opportune, purchè l'eventuale regolamento o statuto contempli l'adesione all'Associazione.

La categoria strutturata coordina l'attività sindacale della categoria stessa.



Qualora sia necessario l'intervento del Consiglio di Amministrazione, la Direzione in qualità di segreteria se ne fa carico di relazionare.

Art. 22) - Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale e scelti fra i soci.

Un minimo dei quattro quinti degli eletti è riservato alle imprese artigiane associate.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica in seno all'Associazione; ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Collegio dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al termine del secondo mandato consecutivo il revisore non è rieleggibile.

Il Collegio in occasione della sua prima riunione, provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori si avvale per la propria opera dell'assistenza tecnica della Direzione.

Art. 23) - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, il cui compito consiste nel dirimere quale arbitro inappellabile eventuali controversie, che dovessero insorgere tra Associati e Associazione o tra Associati e Organi dell'Associazione, è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Un minimo di due terzi degli eletti è riservato alle imprese artigiane associate.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Art. 24) - Nell'ambito della libertà associativa è riconfermato il principio della necessità di disciplina per un regolare funzionamento dell'organizzazione; a tal fine vengono riconosciute le seguenti sanzioni disciplinari:

a) il rimprovero: è applicato dal Presidente all'associato che non adempie con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dallo Statuto sociale, alle istruzioni e deliberazioni dell'associazione e particolarmente al tempestivo pagamento delle quote sociali;

b) la sospensione temporanea: è applicata dal Consiglio di Amministrazione all'associato recidivo nelle mancanze che diedero luogo a rimprovero oppure che abbia con fatti e comportamento arrecato danno al prestigio ed agli interessi dell'Associazione;

c) l'espulsione: è applicata dal Consiglio di Amministrazione all'associato quando nei suoi confronti ricorrano gravi ed eccezionali motivi che rendano inconciliabile la sua presenza nell'Associazione.

L'interessato, invitato a presentarsi per avanzare eventuali giustificazioni, qualora non intervenisse, autorizzerà l'adozione delle sanzioni in contumacia.

Dei provvedimenti disciplinari il Presidente darà comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 25) - Contro le decisioni riguardanti le sanzioni, può essere presentato ricorso, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica e per mezzo raccomandata, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro tre mesi.

In pendenza della decisione l'esecuzione della sanzione rimane sospesa.

Art. 26) - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e gli investiti hanno diritto soltanto al rimborso delle spese nell'esercizio del loro mandato.

Art. 27) - La quota di ammissione, la quota annuale e gli eventuali contributi associativi vengono determinati nell'importo ogni anno dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere, su richiesta dell'interessato, una dilazione e rateazione di quanto dovuto, ma non oltre la fine dell'anno in corso.

BILANCIO ECONOMICO

Art. 28) - Bilancio.

A cura del Presidente e della Direzione dell'Associazione sarà predisposto il bilancio consuntivo e preventivo con la relativa relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno di competenza.

Entro il 15 marzo di ogni anno, tali elaborati dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione per la discussione ed approvazione.

Il bilancio ed i documenti annessi debitamente approvati dal Consiglio, saranno firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario.

Entro il 30 marzo il Presidente dovrà trasmettere il rendiconto economico ed i documenti annessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29) - Regolamento interno.

Per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto e per la regolamentazione della vita dell'Associazione, sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 30) - Spetta all'assemblea generale straordinaria con i voti di due terzi dei partecipanti, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente nomina di un collegio di tre liquidatori.

Spetta inoltre alla stessa determinare, contemporaneamente allo scioglimento, la destinazione del fondo cassa e del patrimonio dell'Associazione.

Detto patrimonio dovrà essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo previsto dalla legge.

Art. 31) - Per quanto non previsto e stabilito nel presente statuto, si rimanda alla legge in vigore.

Art. 32) - Norma transitoria.

Gli organi sociali previsti dal precedente Statuto rimangono in carica fino all'Assemblea che nomina i nuovi organi. Da tale assemblea decorreranno i termini di rielezione eventuale a due mandati consecutivi di quattro anni.

Visto per l'inserzione.

Biella, li 17 marzo 2005.

In originale firmato:

Prina Cerai Franco

Roberto Broglia Notaio.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1) - L'Assemblea Generale (rif. Articolo 12 dello Statuto).

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'avviso di convoca sarà dato con lettera numerata progressivamente e spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le persone preposte alla consegna delle schede di votazione, devono controllare l'esistenza del diritto al voto ed hanno la facoltà di richiedere un documento di identità.

Ogni partecipante dovrà ritirare la scheda di votazione, propria ed eventualmente del delegante.

Art. 2) - Compiti dell'Assemblea (rif. Articolo 12 dello Statuto).

Si precisa che le votazioni per il rinnovo degli organi sociali dovranno avvenire unicamente mediante scheda.

Le schede dovranno essere:

l'una per il Consiglio di Amministrazione e l'altra per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

Art. 3) - Consiglio di Amministrazione (rif. Articoli 15 e 17 dello Statuto).

La scheda di votazione comprenderà sedici candidati indicati dal Consiglio di Amministrazione e otto candidature libere per complessivi ventiquattro candidati.

I voti da esprimere saranno undici.

La scheda con più di undici nominativi sarà nulla.

Le elezioni si svolgeranno seguendo i seguenti criteri:

- verrà eletto per ogni settore il candidato con maggior voti nel settore stesso, per un totale di otto eletti;

- i restanti tre eletti saranno i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fra tutti i settori.

Nelle sostituzioni si terrà conto unicamente del numero di voti nel settore di appartenenza.

Nel caso di parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano di età.

E' vietata la candidatura in più di uno dei tre organi.

Sono candidabili anche i soci che cessano la qualifica di imprenditore nel corso del mandato come previsto all'articolo 4 dello Statuto.

Art. 4) - Il Presidente (rif. Articolo 18 dello Statuto).

Il Presidente può delegare membri del Consiglio di Amministrazione, collegialmente o singolarmente, in alcune delle sue mansioni, ad eccezione dei rapporti con la Direzione ed il Personale.

Il Presidente, con la collaborazione della Direzione, assume e licenzia il personale fissando gli emolumenti stabiliti dal contratto di lavoro interno.

Gli eventuali emolumenti in aggiunta a tale ambito sono concordati d'intesa con i Vice Presidenti.

Decide le gravi sanzioni su proposta della Direzione.

Presiede al buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione, disponendo circa l'ordinaria amministrazione.

Controlla l'operato della Direzione, adoperandosi affinché il lavoro si svolga in armonia alle effettive esigenze ed aspettative dei Soci.

Il Presidente di concerto con i Vice Presidenti può invitare a prendere parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione altre persone per l'apporto della loro esperienza.

Dell'attività amministrativa il Presidente deve presentare durante le riunioni del



Consiglio un rendiconto trimestrale economico-finanziario.

Art. 5) - La Direzione (rif. Articolo 19 dello Statuto).

La Direzione è affidata al Direttore che dovrà possedere i requisiti adatti, sia morali che tecnico amministrativi, sindacali, per ricoprire l'incarico affidato.

Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente.

I compiti previsti per il Direttore saranno:

- curare le problematiche tecnico amministrative, sindacali dell'associazione sovrintendendo agli uffici in modo autonomo ed attuando le disposizioni del Consiglio di Amministrazione;

- dirigere il Personale e sorvegliare che lo stesso sia ligio ai propri doveri, collaborando con il Presidente per le assunzioni ed i licenziamenti, nonché per la fissazione degli emolumenti stabiliti dal contratto di lavoro interno.

Le sanzioni disciplinari (rimprovero verbale e scritto) potranno essere adottate in modo autonomo dalla Direzione;

- proporre al Consiglio le soluzioni ed i provvedimenti che si ritengono più idonei per il buon funzionamento degli uffici e per il pratico conseguimento degli scopi sociali;

- firmare la corrispondenza, salvi gli atti di rappresentanza a firma legale;

- partecipare di diritto e di dovere a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione;

- il Direttore, quale persona direttamente a contatto con i singoli soci, dovrà informare il Presidente di qualsiasi anomalia, lagnanza o necessità espresse dai Soci e del suo operato risponde al Presidente.

Il Direttore può avvalersi della collaborazione di una Segreteria qualificata per lo sviluppo di iniziative sindacali o di servizio.

Visto per l'inserzione.

Biella, li 17 marzo 2005.

In originale firmato:

Prina Cerai Franco

Roberto Broglia Notaio.

Io sottoscritto dott. Roberto Broglia, Notaio in Biella, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Biella, attesto che la presente copia, che consta di un foglio e due allegati è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso della parte.

Biella, li 25 (venticinque) maggio 2005 (duemilacinque).

